

Roma, 20 aprile 2026

Circolare n. 96/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Ambiente – Trasporto intermodale – Destinazione proventi delle quote ETS messe all’asta –

In fase di conversione del DL n.21/2026 (cd *DL Energia*) è stato approvato un emendamento di modifica del DLGS n.47/2020 (provvedimento che ha recepito la normativa comunitaria sul sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – cd ETS) intervenendo, in particolare, sull’art.23 relativo all’introduzione di un sistema di messa all’asta di tali quote di emissioni; pertanto, è stato previsto che tra le attività elencate dalla norma quali destinatarie delle risorse derivanti dalle aste (assegnate al MASE, al MIMIT e al MIT) rientri anche l’incentivazione a favore del riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, come le misure previste dalla *Legge di Stabilità 2016 (Sea Modal Shift e Ferrobonus)* oltreché, come già stabilito, in favore del “passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, comprendendovi, oltre allo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e ai servizi e alle tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili” – Art.6 c-6-bis del Decreto legge 20.2.2026, n.21, come convertito dalla Legge 10.4.2026, n.49, su G.U. n.90 del 18.4.2026.

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di maggio la circolazione nel Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico nella notte di lunedì 18 (dalle 19.00 alle 6.00) e nelle notti di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 (dalle 22.00 alle 6.00); si rammenta che è possibile verificare l’aggiornamento delle chiusure sul sito del Gruppo di interesse che gestisce il traforo collegandosi all’indirizzo <https://www.tunnelmb.net/it-IT/interruzioni-e-previsioni>.

Periodo di riferimento								Senso	Barriere di pedaggio	
									CHIUSURA	APERTURA
Maggio					-	-	-	FRA - ITA	22:30	23:00
					-	-	-		23:30	00:45
					-	-	-		01:30	02:45
					-	-	-		03:30	04:45
		▲	▲	▲	▲	-	-	-	05:15	06:00
		-	-	-	-	-	-	-		
								ITA - FRA	22:30	23:45
									00:30	01:45
									02:30	03:45
									04:30	05:30

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [78/2026](#)
Allegato uno
Gr/gr

G.U. n.90 del 18.4.2026

LEGGE 10 aprile 2026, n. 49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026, n. 21

Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49, recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 6

Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema del gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene

coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.

4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore e' tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati di eventuali sanzioni irrogate dalla medesima Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalita' ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonche' i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

5. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacita', di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis)»;

b) al comma 7:

1) alla lettera i), la parola: «incoraggiare» e' sostituita dalla seguente: «incentivare»;

2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

«i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

***** OMISSIS *****

FINE TESTO